

REGOLAMENTO
PER LA NOMINA DI COLLAUDATORI DI LL.PP.

Indice

Premessa

Articolo 1 - Requisiti generali

Articolo 2 - Individuazione del collaudatore

Articolo 3 - Rotazione

Articolo 4 - Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori interni

Articolo 5 - Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori esterni

Articolo 6 - Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori nei casi previsti dall'articolo 13, commi 1 e 7 del Codice

Articolo 7 - Commissione di collaudo

Articolo 8 - Remunerazione dell'incarico

Articolo 9 - Certificato di Regolare Esecuzione

Articolo 10 – Collaudo dei lavori riguardanti beni culturali

Articolo 11 - Disposizioni finali

Premessa

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina dei collaudatori di LL.PP. di competenza della Città di Torino, ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'allegato II.14 del medesimo decreto.

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per "Codice", il D.Lgs. n. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. 209/2024 e s.m.i..

Articolo 1 - Requisiti generali

1. I collaudatori di LL.PP. dipendenti della città di Torino o di altre Amministrazioni pubbliche devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica (DM 509/99) o magistrale (DM 270/2004) in ingegneria e/o architettura (sono ammessi altresì soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche in relazione alla specificità dell'opera o dei lavori);
 - b) abilitazione all'esercizio della professione;
 - c) iscrizione all'albo da almeno 10 anni limitatamente al collaudo delle opere strutturali ex art. 30, comma 5 dell'all. II.14 del Codice;
 - d) assenza degli impedimenti ostativi e di conflitto di interessi di cui all'articolo 116, comma 6 del Codice.
2. Nei casi di cui al successivo articolo 2, comma 1, lett. b) e c), comprovata esperienza tecnico-amministrativa nella materia dei lavori pubblici, rilevabile attraverso i curricula dei potenziali candidati.
3. L'incarico di collaudo per i lavori di manutenzione può essere affidato anche a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4 dell'all. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
4. Il collaudatore o i collaudatori esterni che non siano dipendenti di amministrazioni pubbliche da incaricare ai sensi dell'art. 116, comma 4, quinto periodo del Codice, devono possedere, ai sensi dell'art. 14, comma 6 dell'allegato II.14 del Codice, i seguenti requisiti:
 - Diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica (DM 509/99) o magistrale (DM 270/2004) in ingegneria e/o architettura;

- limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alla specificità dell'opera o dei lavori;
 - abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione al rispettivo ordine professionale da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett a) del codice e da almeno 3 anni per quelli di importo inferiore alla soglia di cui sopra.
5. L'obbligo di iscrizione al rispettivo albo professionale non si applica ai dipendenti della Città e delle altre pubbliche amministrazioni tranne che per il collaudo strutturale ai sensi dell'art. 30, comma 5 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 2 - Individuazione del collaudatore

1. Il collaudatore, sulla scorta dell'oggetto del contratto e della natura dell'opera da collaudare, nonché dei requisiti di cui all'articolo precedente, sarà individuato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 116, comma 4, del Codice, nell'ordine, tra i seguenti soggetti:
 - a) dipendente della Città, esterno all'unità organizzativa che ha eseguito l'opera;
 - b) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche di cui al successivo articolo 5;
 - c) professionista esterno, secondo le procedure previste per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed architettura ai sensi della normativa vigente.
2. In relazione alla fattispecie di cui alla lettera a) del precedente comma, la Città, a cura del competente Servizio dell'Area tecnica, conserva ed aggiorna l'elenco dei tecnici comunali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, tenuto conto anche di quanto previsto ai successivi articoli 3 e 4 del presente Regolamento.
3. La nomina dei collaudatori, individuati ai sensi del presente regolamento, avverrà da parte del Dirigente/Responsabile del Progetto (RUP) dell'unità organizzativa competente e dovrà essere trasmessa al competente Servizio dell'Area tecnica.

Articolo 3 - Rotazione

1. Al fine di consentire adeguata rotazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) e c) del presente Regolamento, gli stessi non potranno, di norma, essere incaricati di un nuovo collaudo se, dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo, non è trascorso un termine di:
 - almeno un anno per collaudi finali;

- almeno sei mesi per collaudi in corso d'opera.

2. Al fine di garantire la massima imparzialità, efficienza e trasparenza nell'affidamento degli incarichi di collaudo, il presente regolamento ne disciplina le modalità di conferimento ai dipendenti della Città, assicurando un'equa alternanza tra le diverse tipologie di incarico che prevedono la corresponsione di differenti forme di compenso, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8.

Articolo 4 - Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori interni

1. Il collaudatore sarà individuato da una apposita Commissione composta da tre direttori di Dipartimenti tecnici o loro delegati, che provvederà alla designazione in relazione ai requisiti di comprovata competenza ed esperienza.

Le decisioni assunte dalla predetta Commissione saranno ritenute valide esclusivamente in presenza dei tre componenti.

2. L'individuazione del collaudatore sarà formalizzata dal Dirigente del competente Servizio dell'Area tecnica, mentre l'unità organizzativa competente per l'opera pubblica provvederà alla formale nomina che motivi specificatamente l'incarico de quo.

Articolo 5 – Individuazione e nomina dei collaudatori esterni

1. Qualora non si disponga di una professionalità interna adeguata alla tipologia dell'opera da collaudare, o di parte di essa, si procederà ai sensi dell'articolo 2, comma 1, rispettivamente lettere b) e c) del presente Regolamento.

2. La Città farà riferimento, mediante formale richiesta inoltrata a cura del competente Servizio dell'Area tecnica, alle seguenti Amministrazioni pubbliche:

- Regione Piemonte;
- Città Metropolitana di Torino;
- Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - Valle d'Aosta;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- Politecnico di Torino;
- altre amministrazioni direttamente interessate al cofinanziamento dell'opera da collaudare.

3. L'elenco di cui al comma precedente potrà essere integrato con ogni altra Amministrazione pubblica che la Città ritenga di dover coinvolgere ai fini della nomina dei collaudatori in relazione alla specificità dell'opera.
4. Nel caso in cui pervengano uno o più nominativi da parte di una o più di una delle Amministrazioni di cui sopra, la Commissione, valutati i curricula dei soggetti segnalati ed allegati alle formali risposte di ogni singolo Ente, provvederà all'individuazione del collaudatore, sulla scorta dei criteri enunciati nei precedenti articoli 1 e 3 e secondo le modalità previste dal precedente art. 4, comma 1.
5. Qualora, entro 30 giorni naturali e consecutivi salvo specifiche esigenze operative, alla richiesta di cui al precedente comma 2 non giunga alcuna risposta, il dirigente del competente Servizio dell'Area tecnica ne darà formale comunicazione al Dirigente/Responsabile del Progetto (RUP) della unità organizzativa competente per l'opera da collaudare, affinché questi possa procedere ad affidare l'incarico di collaudo ad un professionista esterno, in linea con le vigenti disposizioni per gli affidamenti dei servizi professionali attinenti all'ingegneria e all'architettura.

Articolo 6 - Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori nei casi previsti dall'articolo 13, commi 1 e 7 del Codice.

1. Nei casi di opere realizzate da soggetti privati, nei casi previsti dall'articolo 13, commi 1 e 7 del Codice, il collaudatore sarà individuato e nominato secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, in particolare secondo l'ordine di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. In tali casi, trattandosi di collaudo di opere realizzate da soggetti privati, la remunerazione dell'incarico di collaudo avverrà sulla scorta delle tariffe professionali vigenti di riferimento, e secondo quanto previsto dal precedente articolo 1, anche per quanto riguarda il personale dipendente della Città, in quanto onere a carico del privato ed esulando dall'applicazione della norma di cui all'articolo 45 commi 2 e 3 del Codice.

Articolo 7 - Commissione di collaudo

1. In funzione della nomina delle commissioni di collaudo secondo quanto previsto a norma di legge, i requisiti per i componenti dipendenti della Città di Torino o di altre Amministrazioni pubbliche sono quelli previsti al precedente articolo 1.

2. Nelle commissioni di collaudo, fermo restando quanto sopra riportato e limitatamente ad un solo componente, è eventualmente possibile procedere alla nomina di un funzionario amministrativo ai sensi dell'articolo 14, comma 3 dell'allegato II.14 del Codice sempre che il medesimo soddisfi i seguenti requisiti:
 - a) per i dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, comprovata esperienza tecnico-amministrativa nella materia dei lavori pubblici rilevabile attraverso i curricula dei potenziali candidati;
 - b) diploma di laurea in scienze giuridiche, economiche o equipollenti conseguito da almeno 10 anni per lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero da almeno 5 anni per lavori di importo inferiore alla soglia stessa, in servizio per almeno 5 anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 116, comma 4 del Codice, almeno uno dei tre componenti della commissione di collaudo deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche.

Articolo 8 - Remunerazione dell'incarico

1. Le prestazioni di collaudo, qualora assegnate a dipendenti della Città - fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 6 - nonché quelle conferite sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra diversi Enti Finanziatori verranno remunerate ai sensi dell'art. 116 comma 4-bis del Codice.
2. Le prestazioni di collaudo affidate a dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, o di professionisti esterni nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, verranno remunerate ai sensi della vigente normativa ed in relazione alle tariffe di riferimento.

Articolo 9 - Certificato di Regolare Esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 28 dell'all. II.14 del Codice, per tutte le opere pubbliche appaltate direttamente dalla Città o da una centrale di Committenza all'uopo individuata, il cui importo contabilizzato non ecceda la soglia di un milione di Euro, fatta salva la presenza di riserve apposte dall'Appaltatore che, indipendentemente dalla soglia di cui sopra, comportano in ogni caso l'onere da parte dell'Amministrazione di procedere a formale collaudo, così come nel caso di opere soggette a collaudo statico ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., il Certificato di collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione. Per le opere pubbliche il cui importo sia superiore a un milione di Euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1 lett. a) del Codice, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) dell'all. II.14 del Codice stesso, la Città si riserva la facoltà di sostituire il Certificato di collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione.

2. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 28 dell'all. II.14 del Codice.

Articolo 10 – Collaudo per lavori riguardanti beni culturali

1. Relativamente alle opere generali e specializzate, ai sensi del combinato disposto dall'art. 22 dell'all. II.18 e dalla tabella A dell'all. II.12 del Codice:
 - a) per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento;
 - b) per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento;
 - c) per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento, nonché un restauratore, entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento;
 - d) possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.
 2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti in corso, in quanto compatibili.
-